



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

Repertorio N. 60050

Raccolta N. 25772

VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro, il mese di novembre, il giorno venticinque in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi n.16.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo, si è costituito il signor

DIOMEDE Francesco, nato a Bari il 3 gennaio 1949, che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico - OdV", acronimo FINCOPP." con sede in Bari al viale Orazio Flacco n. 24, partita iva 05505160720. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette:

- che la Associazione "Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico - OdV", acronimo FINCOPP.", iscritta originariamente al Registro del volontariato della Regione Puglia, al n. 777 del 27 febbraio 2007 alla Prefettura di Bari- Prot. n. 5597/2020/Area IV Bis, ha conseguito l'iscrizione al RUNTS come ETS con protocollo n. 0013656 del 22 giugno 2023;

- che al fine di ottenere l'iscrizione della Associazione al Registro Nazionale della Comunicazione (ROC), in data 12 novembre 2024 l'assemblea straordinaria degli Associati, riunitasi in seconda convocazione presso la sede legale dell'Associazione, ha deliberato l'approvazione del nuovo Statuto integrato con le modifiche occorrenti.

Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto il costituito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, mi richiede di depositare nei miei atti il nuovo testo di Statuto, redatto sulla base di quanto in premessa indicato; Statuto che, composto di 27 (ventisette) articoli, mi consegna per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto,

io Notaio ho formato il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su un foglio in pagine una circa e del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore nove.

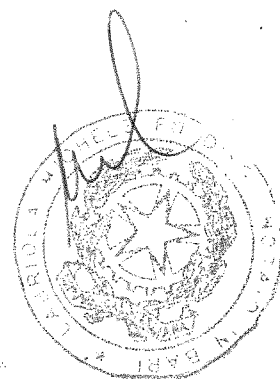
F/ti: DIOMEDE Francesco

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

Registrato a BARI

" - 8 DIC. 2024

n. 53115/11



S T A T U T O

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita la "Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico", acronimo "FINCOPP OdV ETS", Associazione con personalità giuridica. Ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lg. vo n. 117 del 03\07\2017 e successive integrazioni, opera mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate nel Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. La Sede legale dell'Associazione è ubicata in Bari, in Viale Orazio Flacco, 24. L'Associazione è apartitica, fondata sul volontariato e le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa all'esistenza dei problemi. È costituito, con sede a Bari in Viale Orazio Flacco 24, l'Ente di Terzo settore, OdV denominato Ente di Terzo settore - OdV. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e potrà utilizzare la denominazione ETS dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Ente potrà operare in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è fondata sui principi della solidarietà, parità di trattamenti in materia di disabilità, lavoro, tutela dei diritti delle persone con disabilità e contro ogni tipo di discriminazione, aggregazione, informazione

sulle cure, prevenzione dell'incontinenza, sul pavimento pelvico e patologie oncologiche annesse, volontariato, aggregazione, prevenzioni, cura e formazione sociosanitaria. L'Associazione opera su base nazionale, regionale, provinciale e comunale ed è un'organizzazione non lucrativa caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze associative. FINCOPP a livello internazionale aderisce alla World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) e alla WPA (World Patients Alliance), a livello Europeo all'ECPC (European Cancer Patient Coalition), a livello nazionale alla FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3

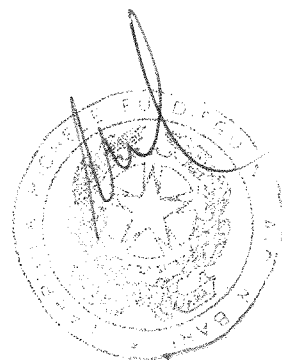
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendano necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

Art. 4

Scopi e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale, così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, bene e servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



g) promozione e tutela dei diritti umani e civili.

L'Associazione persegue fini di solidarietà e utilità sociale, in particolare:

1. riunisce in libera e democratica associazione le persone che soffrono di incontinenza (urinaria e fecale), di ritenzione urinaria, di lesioni cutanee (acute e croniche), delle disfunzioni del pavimento pelvico (esempio stipsi da incoordinazione muscolare, rettocele, dolore perineale cronico ed esisti di interventi pelvi peritoneali, etc.), i Professionisti della salute (medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, podologi e OSS), i caregiver e i cittadini sensibili a tali problematiche;
2. promuove la parità di trattamento e tutela sui diritti delle persone soggette a incontinenza, con problematiche legate al pavimento pelvico, patologie oncologiche, con disabilità, ovvero contro ogni forma di discriminazione;
3. accredita i Centri FINCOPP, suddivisi in Codice Rosso per l'incontinenza fecale e Codice Verde per quella urinaria. Ogni Centro ha un proprio numero a livello nazionale e la durata dell'accreditamento è quadriennale, rinnovabile;
4. attiva la Scuola Nazionale per i "Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento Pelvico - FINCOPP", che ha come obiettivo la Formazione, la Promozione, la Divulgazione e l'Approfondimento in ambito scientifico e sociale, con conoscenze e competenze finalizzate alla gestione di persone che soffrono di incontinenza urinaria, fecale e con sintomi da disfunzione del pavimento pelvico, da parte dei Professionisti Sanitari coinvolti, in particolare Fisioterapisti, Infermieri e Ostetriche;
5. attiva la "Scuola Nazionale di Vulnologia e perfezionamento nella gestione delle lesioni - FINCOPP", da sola, o in connubio con altre associazioni pazienti e/o società scientifiche. La Scuola è aperta a infermieri, medici e podologi;
6. promuove Corsi formativi per OSS, caregiver e badanti;
7. promuove modelli di assistenza per le persone che soffrono di incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico, attraverso l'organizzazione di "Unità Operative Territoriali". A tal fine, le sedi FINCOPP regionali, in accordo con le sedi periferiche (provinciali e comunali), definiscono le modalità con le quali organizzare le "Unità Operative Territoriali", in piena sintonia con le linee guida dettate dal Comitato Scientifico e approvate dal Consiglio Direttivo;
8. tutela i pazienti oncologici, i familiari e i caregiver, che spesso a causa del tumore alla prostata, alla vescica, all'utero, al pavimento pelvico, etc., non trovano risposte adeguate ai propri bisogni (PDPA, prevenzione, cura, assistenza, ottenimento codice 048, riabilitazione, supporto psicologico a pazienti e familiari, ottenimento dei

dispositivi medici monouso adeguati, lesioni cutanee, diritti sessuali, qualità di vita, attività sportiva, lavorativa etc.);

9. monitora i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'HTA (valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment)), un processo che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche connesse all'uso della tecnologia sanitaria. L'obiettivo è quello di contribuire all'individuazione di politiche sanitarie sicure ed efficaci, incentrate sui pazienti. La valutazione delle tecnologie sanitarie può essere clinica (problema di salute e uso attuale della tecnologia, caratteristiche tecniche, sicurezza, efficacia clinica) e non;

10. collabora con le Reti Oncologiche Regionali, al fine di far attuare i PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), migliorare la qualità e quantità di vita dei pazienti oncologici, delle famiglie e dei caregiver;

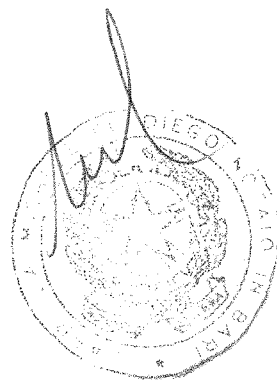
11. attua programmi di sensibilizzazione, prevenzione, riabilitazione, reinserimento psico-sociale, che investono direttamente o indirettamente, le persone incontinenti e con disfunzioni del pavimento pelvico, le persone affette da ritenzione urinaria, lesioni cutanee acute e croniche, assicurando loro una migliore qualità e quantità di vita;

12. organizza e divulga, ogni anno, il 28 giugno, a livello nazionale e territoriale, la "Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza", da noi stimolata e istituita con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, dell'11 agosto 2006;

13. svolge prevalentemente opera di sensibilizzazione ed informazione sanitaria per la prevenzione delle malattie oncologiche d'interesse generale per il grande pubblico;

14. l'associazione è titolare della testata d'informazione radiotelevisiva corrente sotto l'insegna "Web Radio/TV FINCOPP" n. 4670/2024 il cui servizio di media audiovisivo e radiofonico lineare è diffuso a mezzo flusso streaming. L'emittente "Web Radio/TV FINCOPP", con iniziative ed eventi a carattere culturali ed artistiche, racconta esperienze abbinate all'interazione tra e per pazienti, associazioni, professionisti della salute di ogni patologia e disabilità, con interviste, inchieste, convegni, ricerca scientifica, aspetti legali, tutela dei diritti, aspetti psicologici, diritto alla privacy, barriere architettoniche, sport, radio giornale, economia e finanza commentata;

15. il legale rappresentante pro tempore dell'associazione è delegato alla iscrizione presso il Registro Nazionale della Comunicazione (ROC) con le modalità e nei tempi previsti dalla Delibera AGCOM - allegato A -. 295/23/CONS recante REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO



DEI TITOLI AUTORIZZATORI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI VIA SATELLITE, SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E A RICHIESTA;

16. contribuisce alla sensibilizzazione, formazione ed apprendimento dei professionisti sociosanitari (medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, podologi, OSS, badanti e volontari) e degli stessi soci, promuovendo, da sola o con altre associazioni, Forze sociali o Enti, iniziative idonee al raggiungimento dei suddetti scopi;

17. è provider ECM al Ministero della Salute (Agenas), col numero 1417. In merito all'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), le attività formative si attengono alle direttive emanate dal Ministero della Salute e da Agenas;

18. collabora con le Istituzioni, le società scientifiche ed altre associazioni o gruppi di pazienti interessati a tali problematiche;

19. promuove seminari, studi, ricerche, convegni, manifestazioni e tutto quanto sarà ritenuto idoneo per la raccolta di fondi al fine di divulgare le proprie finalità statutarie;

20. applica la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", la "Carta dei diritti delle persone incontinenti" e la "Carta Internazionale sui diritti sessuali";

21. istituisce un "Comitato scientifico" composto da esperti di settore nominati dal Consiglio Direttivo, esso esprime pareri sui programmi annuali di formazione continua in medicina, predispone dispense divulgative le problematiche, propone convegni tematici e accredita i "Centri FINCOPP". Coordinatore e componenti del comitato sono designati dal consiglio direttivo;

22. valorizza il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e dei saperi, quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;

23. partecipa a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;

24. svolge qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutari e nei limiti previsti dalle leggi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle

attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'Associazione potrà usufruire del servizio civile poiché in rete con la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - FAVO. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività svolta i volontari possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio volontario.

Art. 5

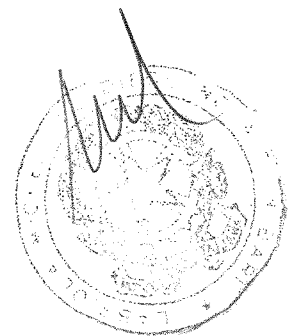
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.lgs. n.117/2017.

Art.6

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dal fondo patrimoniale netto;
- b) dalle donazioni, oblazioni e lasciti in natura o in denaro, che venissero espressamente destinati ad incremento



del patrimonio medesimo o alle attività istituzionali;

c) dalle le somme che il Consiglio con propria deliberazione decidesse di destinare sulle disponibilità del bilancio ad incremento del patrimonio.

L'Associazione trae i propri mezzi di funzionamento:

a) dalle quote associative;

b) dai progetti;

c) dalle rendite del proprio patrimonio;

d) dalle quote a carico dello Stato, di Enti pubblici o privati;

e) dai contributi e dalle oblazioni in natura o in denaro non espressamente desinate ad incrementare il patrimonio;

f) dalle quote annue versate dagli amici benemeriti e ordinari;

g) da contributi e sovvenzioni di Enti pubblici o privati, nonché da ogni altro cespite che a qualunque titolo pervenisse all'associazione e, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

h) dai rimborsi derivanti da convenzioni;

i) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

j) dalla raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;

k) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

l) Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.lgs. n.117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che

precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 7

Soci dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutte le persone che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

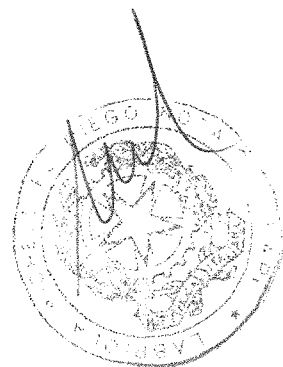
- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività;
- Soci volontari: coloro che aderiscono all'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegnandosi in modo non occasionale. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro a cura dell'associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 8

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Possono partecipare all'Associazione come soci tutte le persone che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale, di disfunzioni al pavimento pelvico, di lesioni cutanee, i pazienti oncologici, i caregiver le persone che hanno subito un intervento chirurgico alla prostata, alla vescica, all'utero, ecc., insieme a quanti intendono offrire la loro opera per il conseguimento delle finalità che hanno portato alla costituzione dell'Associazione medesima (professionisti socio-sanitari, pazienti sopravvissuti e volontari). Il Consiglio direttivo provvede con propria deliberazione, a ratificare, di volta in volta, l'iscrizione nel libro Soci delle persone aventi diritto di cui al comma precedente. Chi



altri desiderasse diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, specificando:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, indirizzo e-mail/pec numero di telefono e autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili;
- b) il suo status e la sua qualificazione in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 3;
- c) il versamento della quota annuale stabilita periodicamente dal Consiglio direttivo.

In caso di richiesta di ammissione in qualità di socio da parte di persona giuridica, quest'ultima dovrà indicare la persona fisica delegata a rappresentarla, che assumerà a tutti gli effetti la qualifica di socio. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo in via inappellabile. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel Libro Soci soltanto dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto all'integrale versamento della quota annuale sottoscritta.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, e-mail/pec agli indirizzi indicate nella domanda d'ammissione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una

disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto, escluso, non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Art. 9

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

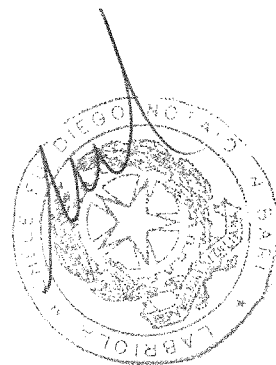
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci possono essere ordinari, honoris causa ed il presidente onorario:

1. soci ordinari: sono le persone che soffrono di incontinenza, le persone che soffrono di lesioni cutanee, disfunzioni al pavimento pelvico, i pazienti oncologici, i familiari, i caregiver, le badanti e le persone che intendono porsi quali soggetti volontari;
2. i soci "honoris causa" sono nominati dal consiglio direttivo tra coloro che hanno particolari meriti scientifici, umanitari, sociali e morali;
3. il presidente onorario è nominato dal consiglio direttivo e deve essere un'autorevole personalità super partes.

Art. 10

A tutti i soci è riconosciuto il diritto al voto nelle



assemblee e l'esercizio di tale diritto da parte dei soci

ordinari è subordinato al versamento della quota associativa stabilita dal consiglio direttivo o assemblea dei soci. Essi possono fruire delle prestazioni mediche e didattiche fornite dall'associazione, partecipando ai vari momenti formativi, sociali, culturali e ricreativi della stessa.

Art. 11

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 12

L'Associazione è tenuta a garantire ai soci la regolare informazione riguardo alle attività associative svolte e da svolgere, anche attraverso comunicati stampa e sito web.

Art. 13

L'ammissione alla qualifica di socio è da considerarsi accettata a fronte della condivisione degli scopi sociali ed accettazione del presente statuto. Egli può essere escluso soltanto in caso di gravi azioni o reati. In merito all'espulsione decide il consiglio direttivo, motivandola. Gli associati che abbiano rinunciato alla qualifica di soci o siano stati esclusi per gravi azioni o reati, non possono ritirare i contributi versati né hanno titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 14

Organi dell'associazione

Sono organi associativi:

1. l'assemblea generale dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. l'Organo di controllo, laddove eletto;
4. il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

Assemblea generale

L'assemblea generale è formata da tutti i soci ed è il massimo organo decisionale e di coordinamento delle attività associative. Essa delibera, su proposta del consiglio direttivo, anche in merito all'ottenimento della personalità giuridica dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, con invito scritto e personale a ciascun socio tramite lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima dalla data di riunione, oppure a mezzo di avviso pubblicato sugli organi di stampa interni (notiziario, giornale, sito web, sms) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di

assenza o inadempimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Segretario/Tesoriere. Il Segretario/Tesoriere dell'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente e adempie a tutte le funzioni segretariali. Il verbale di ogni Assemblea viene redatto dal Segretario/Tesoriere e firmato dal Presidente, viene conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza. Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri Soci e non più di una ovvero ogni socio non può essere latore di più di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti la metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi cui all'art. 13;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine



del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di undici ad un massimo di tredici membri, con rappresentanza di pazienti, ex pazienti, professionisti della salute e volontari. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 15 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 72 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di

attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

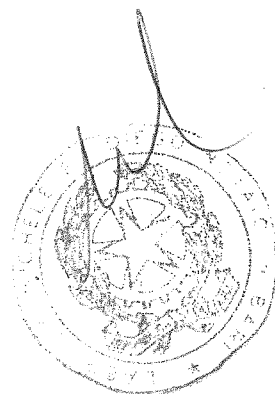
Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea. I suoi compiti sono:

- controllare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo;
- assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- valutare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza salvo riferirne al Consiglio;
- firmare gli atti dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio direttivo e sulla metà più uno dei soci ogni volta che ne venga richiesto;
- presentare i rendiconti all'Assemblea previa relazione del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o di vacanza prolungata l'Assemblea dovrà riunirsi per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito



nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario Tesoriere

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario/Tesoriere.

- Il Segretario/Tesoriere coordina la Segreteria, compie e tiene aggiornato il libro Soci;
- unitamente al Presidente può assumere decisioni in merito alle attività economiche e gestionali dell'associazione;
- gestisce i libri sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I compiti di tesoreria sono svolti dalle Banche e dagli Uffici Postali presso i quali saranno aperti i conti correnti dell'Associazione;
- provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio direttivo, dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può

inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti sociosanitari ed ogni altro professionista sia ritenuto utile alla causa. Il Comitato è di nomina del Consiglio Direttivo, è tenuto al rispetto del deliberato del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il Direttivo nomina anche il Coordinatore del Comitato.

Art. 16

Amici e benemeriti

Verranno denominati "amici" benemeriti; "amici" sostenitori e "amici" ordinari, coloro che si impegnano a versare una quota di contributo a favore dell'Associazione nella misura che verrà determinata per ciascuno dal Consiglio Direttivo e che rimarrà valida fino a diversa determinazione del Consiglio stesso. Essi possono partecipare all'attività associativa ma non hanno diritto di voto attivo, né passivo.

Art. 17

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 18

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei



limiti previsti dall'art 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 19

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, connessi all'attività di volontariato, così come disposto dall'art 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20

Responsabilità dell'organizzazione

L'Associazione ha la "personalità giuridica" e risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 21

Assicurazione dell'organizzazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 22

Libri sociali

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 23

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 24

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 25

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 26

Norma finale

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 15 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 27

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F/ti: DIOMEDE Francesco

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di diciannove facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

g. Labriola 2024

